

INQUADRAMENTO GENERALE SU INVESTIMENTI PICCOLE E MEDIE OPERE

Rosa Valentino

*Ministero dell'Interno
Direttore Centrale per la finanza locale*

19 marzo 2024



MINISTERO
DELL'INTERNO

CONTRIBUTI PER LE PICCOLE E MEDIE OPERE

Le «Piccole Opere» – Normativa e decreti di assegnazione

Le risorse complessive di 3 miliardi di euro stanziati dalla L. n.160/2019 (art. 1 c. 29 e ss.), pari a 500 milioni di euro annui per il periodo 2020-2024, e incrementate di 500 milioni per il solo anno 2021 dal D.L. n.104/2020, sono state assegnate dal Ministero dell'interno con:



- ✓ **Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020** per l'annualità 2020 pari a € 497,22 mln;
- ✓ **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020** per il quadriennio 2021-2024 pari a € 497.22 mln annui;
- ✓ **Decreto Ministeriale 11 novembre 2020** risorse aggiuntive 2021 pari a ulteriori € 497.22 mln.

Fascia demografica	Importo annuo ordinario	Importo per il solo 2021
< 5.000 ab.	50.000 €	100.000 €
5.001 - 10.000 ab.	70.000 €	140.000 €
10.001 e 20.000 ab.	90.000 €	180.000 €
20.001 e 50.000 ab.	130.000 €	260.000 €
50.001 e 100.000 ab.	170.000 €	340.000 €
100.001 e 250.000 ab.	210.000 €	420.000 €
> 250.000 ab.	250.000 €	500.000 €

Le risorse sono state assegnate a **tutti i Comuni** senza alcuna domanda (c.d. «**contributi a riparto**»), sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018.



CONTRIBUTI PER LE PICCOLE E MEDIE OPERE

Le «Medie Opere» – Normativa e decreti di assegnazione

Il contributo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, commi 139 e ss.), è assegnate tramite decreto del Ministero dell'Interno:

- ✓ **Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2021** – graduatoria 2021 pari a € 1,85 mld;
- ✓ **Decreto Ministeriale dell'8 novembre 2021** – graduatoria 2021 pari a € 1,75 mld;
- ✓ **Decreto Ministeriale del 18 luglio 2022** – graduatoria 2022 pari a € 448,58 mln;
- ✓ **Decreto Ministeriale del 28 marzo 2023** – graduatoria 2021 pari a € 75 mln;
- ✓ **Decreto Ministeriale del 19 maggio 2023*** – graduatoria 2023 pari a €1.35 mld.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'Ente.

 **Si specifica che le risorse assegnate per le annualità 2024-2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere per l'anno 2023.*



CONTRIBUTI PER LE PICCOLE E MEDIE OPERE

Le Piccole e Medie Opere nel PNRR



A seguito della **decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021**, recante l'Approvazione del PNRR italiano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto veniva affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni», all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.



Trattandosi di interventi nella maggior parte dei casi già avviati, se non addirittura conclusi, prima dell'entrata in vigore del PNRR, è emersa la difficoltà da parte degli Enti Locali, di garantire il rispetto dei principi trasversali e degli obblighi specifici previsti dal Piano.



Per tali motivazioni è stato chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il definanziamento complessivo della Misura PNRR, con il conseguente trasferimento delle opere su fondi nazionali. In data 27 luglio 2023, il Ministro Fitto ha presentato al Governo la «Proposta di Revisione del PNRR e capitolo REpowerEU», approvata da parte della Commissione europea il 24 novembre 2023.

LA REVISIONE DEL PNRR E LE NOVITÀ NORMATIVE ALLA LUCE DEL DL. 19/2024 PNRR QUATER

FOCUS PICCOLE E MEDIE OPERE



MINISTERO
DELL'INTERNO

LA REVISIONE DEL PNRR ITALIANO



La **decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023**, che modifica la precedente decisione del 13 luglio 2021 con la quale veniva approvato il PNRR per l’Italia, ha ratificato **l’aggiornamento e la revisione del PNRR italiano**, proposti dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR lo scorso 27 luglio 2023.

La revisione comprende:



Modifiche di natura formale, riguardanti la descrizione delle misure e i meccanismi di verifica;



Modifiche per l’eliminazione dal PNRR di alcune misure, che il governo prevede tuttavia di finanziare attraverso altre fonti, come il PNC e i fondi delle politiche di coesione;



Modifiche di riallocazione delle misure, in considerazione delle difficoltà incontrate nel raggiungimento di alcuni obiettivi, in particolare quelli legati ai risultati fisici.

MODIFICHE AGLI INTERVENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

La revisione del Piano ha comportato **alcune importanti modifiche** relativamente agli interventi di competenze del Ministero dell'Interno. In particolare:

INTERVENTI FUORIUSCITI DAL PNRR



M2C4 – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Piccole e Medie Opere): viene interamente stralciato dal Piano l'importo totale di 6 mld di euro. Gli interventi torneranno ad essere finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente.

INTERVENTI RIPROGRAMMATI



M5C2 – Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana: l'importo complessivo viene ridotto a 2 mld di euro. E viene **modificato il target** al 30 giugno 2026, prevedendo il «**completamento di almeno 1080 progetti**».

M5C2 – Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati: l'importo complessivo viene **ridotto a 900 mln di euro** e viene **modificato il target** al 30 giugno 2026 in maniera da prevedere il «**completamento di 300 progetti da parte di tutte le 14 città metropolitane**».

IL NUOVO DECRETO-LEGGE N.19/2024 (1/2)

In data **2 marzo 2024** è stato pubblicato il Decreto-Legge n.19/2024 (cosiddetto «**decreto PNRR quater**»), recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*».



Il D.L. n.19/2024 recepisce l'aggiornamento del PNRR e, alla luce di tale revisione, introduce nuove disposizioni volte a garantire una **più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse** europee e del bilancio dello Stato e consentire la **tempestiva realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR**.



In particolare, in merito agli **interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR**, il decreto chiarisce che il **monitoraggio e la rendicontazione degli stessi continuerà ad essere effettuata sul sistema ReGiS**. Inoltre, per gli interventi interamente finanziati, le Amministrazioni titolari dovranno prevedere **procedure semplificate di rendicontazione e controllo**.



Le disposizioni relativamente agli interventi di competenza del Ministero dell'Interno oggetto della revisione del PNRR, tra cui le Piccole e Medie Opere, si trovano al **Capo IX**, denominato «**Disposizioni urgenti in materia di investimenti**».

IL NUOVO DECRETO-LEGGE N.19/2024 (2/2)

A seguito del definanziamento degli interventi dal PNRR, il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n.19 introduce **modifiche sostanziali** alle disposizioni normative concernenti i **contributi Piccole e Medie Opere**.

A livello generale:



Sono **eliminati i riferimenti** al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico ReGiS.



Decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di «**non arrecare un danno significativo all'ambiente**» (c.d. **DNSH**) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.



Decade l'obbligo per i Comuni beneficiari del contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 31-BIS

Legge n.160/2019

31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Comma modificato da D.L. 19/2024

31-bis. *I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire **gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.***



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 32

Legge n.160/2019

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021.

Comma modificato da D.L. 19/2024

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad **aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo**. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità.

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i **lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025**.

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da **eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo** ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente **possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29**, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 33

Legge n.160/2019

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto

Comma modificato da D.L. 19/2024

33. *I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il **50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori** attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il **50 per cento previa trasmissione** sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, **del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. **Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori** attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, **nonché, l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione** sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, **del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione** ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.*



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 33

Legge n.160/2019

dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.

Comma modificato da D.L. 19/2024

*Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad **alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35**. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. **I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.***



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 34

Legge n.160/2019

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 gennaio 2022.

Comma modificato da D.L. 19/2024

34. *Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è **revocato**, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il **31 maggio 2024**. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito **all'annualità 2024**, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il **mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026**. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.*



PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

L'articolo 33 del D.L. n.19/2024, denominato «*Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - Piccole opere*», **modifica e introduce nuove disposizioni relativamente ai contributi Piccole Opere:**



Il monitoraggio degli interventi continuerà ad essere effettuato sul sistema informativo **ReGiS**, pertanto, **i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto, devono procedere all'inserimento a sistema dei codici identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.**



I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad aggiudicare i lavori **entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (per i contributi relativi all'annualità 2021 i lavori devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre)**. Nel caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine per l'aggiudicazione dei lavori fa riferimento al termine previsto per la prima annualità.



Per i contributi relativi alle **annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.**

PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

Economie di progetto



Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i **risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta** sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per **ulteriori investimenti** che abbiano le **medesime finalità** previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano **impegnati entro sei mesi dal collaudo**.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024.



Si fa presente che **gli ulteriori investimenti realizzati tramite economie di progetto non devono essere monitorati su ReGiS**. Pertanto, anche gli Enti che avessero già provveduto a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all'inserimento sul sistema ReGiS, né, di conseguenza, all'alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell'Interno.

PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

Circuito finanziario (1/2)

Il circuito finanziario prevede una **nuova modalità semplificata**, volta a velocizzare l'erogazione dei contributi. In particolare le nuove modalità di erogazione prevedono:



Il **primo 50%** previa verifica dell'**avvenuta aggiudicazione dei lavori** attraverso il sistema informativo ReGiS;



Il **restante 50%** previa **trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori, da caricare nella sezione di ReGiS «**Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto**» in corrispondenza della medesima fase.

PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

Circuito finanziario (2/2)



Nel caso di **opere con più annualità di contributo**, il Ministero dell'Interno eroga il **50% di tutte le annualità di riferimento** previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori, nonché, l'ulteriore 50% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.



Entro sei mesi dal collaudo, l'Ente è tenuto a presentare apposito **rendiconto**, nonché ad **alimentare integralmente il sistema informativo ReGiS**. I Comuni destinatari dei contributi che abbiano **già provveduto alla rendicontazione** dei progetti su ReGiS* sono **ugualmente tenuti**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n.19 del 2 marzo 2024, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad **alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS**.



**I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.*



PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

Dettaglio operativo ReGiS (1/2)

Si chiarisce che, **ai fini del primo 50%**, il Soggetto Attuatore dovrà registrare il CIG lavori su ReGiS e, a tal proposito, posizionarsi nella sezione «**Procedura aggiudicazione – Lista dei CIG associati al CUP**», che riporta i dati recuperati dal Sistema SIMOG dell'ANAC o altre piattaforme certificate. Successivamente, dovrà cliccare il tasto «Modifica», selezionare uno dei CIG presenti nella lista e premere sul pulsante «Aggiungi CIG selezionato».

Navigation menu: Riepilogo, Anagrafica Progetto, Gestione Spese, Titolare Effettivo, Cronoprogramma/Costi, **Procedura Aggiudicazione**, Visualizza Altre Sezioni

Lista dei Cig Associati al CUP

Aggiungi Cig selezionato Scarica Excel Cerca

Cig ↑↓	Cig AQ ↑↓	Modalità Realizzazione	Descrizione procedura di aggiudicazione ↑↓	Tipologia procedura di aggiudicazione ↑↓	Importo base d'asta € ↑↓	Data Pubblicazione ↑↓	Importo aggiudicato € ↑↓	Data Aggiudicazione definitiva ↑↓
Non sono presenti dati all'interno della tabella								
0,00 €						0,00 €		

Buttons: Pre-Validazione, Richiesta modifica quadro finanziario, Richiesta Anticipazione MEF, **Modifica**



PICCOLE OPERE – ART. 33 D.L. n.19/2024

Dettaglio operativo ReGiS (2/2)

Si specifica ulteriormente che, ai fini dell'erogazione **del primo 50%**, il **CIG dovrà risultare aggiudicato entro i termini previsti dalla normativa**. Si raccomanda pertanto la compilazione dei dati relativi all'aggiudicazione nel sistema SIMOG/ANAC ovvero nelle altre piattaforme certificate.

Associazione CIG

Data Associazione
07/03/2024

Soggetto stazione appaltante

Denominazione Soggetto stazione appaltante

Anagrafica CIG

Data Aggiudicazione
14/09/2023

Data Aggiudicazione Utente

Simog
9315109 - EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Contratto
1 - CONTRATTO D'APPALTO



Il **restante 50%** viene erogato previa trasmissione del **certificato di collaudo o del CRE** da caricare **nella sezione di ReGiS «Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto»** in corrispondenza della medesima fase.

Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓	Data Inizio Prevista ↑↓	Data Fine Prevista ↑↓	Data Inizio Effettiva ↑↓	Data Fine Effettiva ↑↓	Allegati ↑↓
00314 - COLLAUDO	➔	16/12/2024	31/12/2024			Allegati (0)



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 139-TER

Legge n.145/2018

139-ter. I Comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Comma modificato da D.L. 19/2024

139-ter. *Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.*



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 143

Legge n.145/2018

143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini

Comma modificato da D.L. 19/2024

143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad **aggiudicare** i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro **l'aggiudicazione** dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro **l'aggiudicazione** dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro **l'aggiudicazione** dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro **l'aggiudicazione** dei lavori deve avvenire entro venti mesi.



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 143

Legge n.145/2018

e le condizioni di cui al comma 139-ter.
I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Comma modificato da D.L. 19/2024

*Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. **Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.***

I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023,



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 143

Legge n.145/2018

Comma modificato da D.L. 19/2024

*fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. **I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.***

Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 144

Legge n.145/2018

144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.

Comma modificato da D.L. 19/2024

144. *I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146.*



PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE – COMMA 144

Legge n.145/2018

Comma modificato da D.L. 19/2024

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

L'articolo 32 del D.L. n.19/2024, denominato «*Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali*», **modifica e introduce nuove disposizioni relativamente ai contributi Medie Opere:**



I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare i termini di cui al comma 143 **con riguardo al momento dell'aggiudicazione dei lavori** e non più a quello del loro affidamento. Solamente per le annualità 2021-2022, il termine è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.



I Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, **sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.**



In deroga a quanto precedentemente previsto, **i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta** sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto **non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.**

MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

Circuito finanziario

Il circuito finanziario prevede **una nuova modalità semplificata**, volta a velocizzare l'erogazione dei contributi.
In particolare le nuove modalità di erogazione prevedono:



Il **primo 20%** a titolo di acconto;




Il **10%** previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;



Il **60%** sulla base dei giustificativi di spesa* attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;



L'ultimo **10%** previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 *A tal proposito, si specifica che, per entrambe le Piccole e Medie Opere, non è necessario caricare a sistema alcuna documentazione relativa alle spese.

MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

Dettaglio operativo ReGiS (1/3)

Si chiarisce che, ai fini dell'erogazione **del 10% successivo all'acconto**, il Soggetto Attuatore dovrà registrare il CIG lavori su ReGiS e, a tal proposito, posizionarsi nella sezione «**Procedura aggiudicazione – Lista dei CIG associati al CUP**», che riporta i dati recuperati dal Sistema SIMOG dell'ANAC o altre piattaforme certificate. Successivamente, dovrà cliccare il tasto «Modifica», selezionare uno dei CIG presenti nella lista e premere sul pulsante «Aggiungi CIG selezionato».

Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Titolare Effettivo

Cronoprogramma/Costi

Procedura Aggiudicazione

Visualizza Altre Sezioni

Lista dei Cig Associati al CUP

Aggiungi Cig selezionato

Scarica Excel

Cerca

Cig	Cig AQ	Modalità Realizzazione	Descrizione procedura di aggiudicazione	Tipologia procedura di aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Importo aggiudicato €	Data Aggiudicazione definitiva
Non sono presenti dati all'interno della tabella								
					0,00 €		0,00 €	

Pre-Validazione

Richiesta modifica quadro finanziario

Richiesta Anticipazione MEF

Modifica



MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

Dettaglio operativo ReGiS (2/3)

Si specifica ulteriormente che, ai fini dell'erogazione **del 10%**, **il CIG dovrà risultare aggiudicato entro i termini previsti dalla normativa**. Si raccomanda pertanto la compilazione dei dati relativi all'aggiudicazione nel sistema SIMOG/ANAC ovvero nelle altre piattaforme certificate.

Associazione CIG

Data Associazione
07/03/2024

Soggetto stazione appaltante

Denominazione Soggetto stazione appaltante

Anagrafica CIG

Data Aggiudicazione
29/12/2022

Data Aggiudicazione Utente

Simog

8774764 - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA 1 - CONTRATTO D'APPALTO
STRADA COMUNALE DI FIORE CON
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DI TRATTI

Contratto



MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

Dettaglio operativo ReGiS (3/3)

Si specifica ulteriormente che l'**ulteriore 60%** viene erogato sulla base dei dati inseriti nella sezione «Gestione Spese» del sistema ReGiS, alimentata in automatico dal sistema di interscambio con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine, cliccando il tasto «Modifica», sarà possibile attivare la funzione «Aggiungi da sistema esterno»*.

Navigation menu: Riepilogo, Anagrafica Progetto, **Gestione Spese**, Titolare Effettivo, Cronoprogramma/Costi, Soggetti Correlati, Gestione Fonti, Indicatori, Procedura Aggiudicazione, Info Società, Allegati

Section: **Pagamenti a Costi reali**

Buttons: **Aggiungi dati da sistema esterno**, Aggiungi, Modifica, Elimina, Carica Allegati, Scarica Excel, Cerca

Mandato	Tipo Pagamento	Indicazione voce di spesa	Data pagamento	Importo totale pagamento	Importo richiesto	IVA importo richiesto	Importo Rendicontabile	Allegati
	1 - Pagamento	1° SAL	20/09/2023	184.447,00 €	184.447,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (3) Visualizza dettaglio



**Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto Attuatore può registrare i pagamenti cliccando sull'icona «Aggiungi» e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.*



MEDIE OPERE – ART. 32 D.L. n.19/2024

Conclusione del progetto

L'ultimo 10% viene erogato previa trasmissione del **certificato di collaudo o del CRE** rilasciato dal direttore dei lavori, da caricare **nella sezione di ReGiS «Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto»** in corrispondenza della medesima fase.

Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓	Data Inizio Prevista ↑↓	Data Fine Prevista ↑↓	Data Inizio Effettiva ↑↓	Data Fine Effettiva ↑↓	Allegati ↑↓
00314 - COLLAUDO	➤	16/12/2024	31/12/2024			Allegati (0)



Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione l'Ente è tenuto ad **alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS**. Anche i Comuni destinatari dei contributi **che abbiano già provveduto alla rendicontazione** dei progetti su ReGiS* **sono ugualmente tenuti**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n.19 del 2 marzo 2024, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, **ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS**.



**I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO